




PREMESSO

- che l'art. 15, comma 2 del D.lgs n. 242/1999 e successive modifiche, nonché l'articolo 1 dello Statuto della FIGC definiscono la Federazione quale "associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato (...) delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali ai perseguimento di tale fine;
- che l'articolo 1, comma 5, del predetto Statuto impone uno specifico obbligo di probità in capo alla stessa FIGC, alle Leghe, alle società, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara, ai dirigenti e ad ogni altro soggetto dell'ordinamento federale;
- che la FIGC, nell'ambito dei suoi poteri di controllo, con i comunicati ufficiali nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015 ha dettato, rispettivamente, i principi in materia di acquisizioni societarie a livello professionistico ed il regolamento attuativo di detti principi;
- che i citati principi ed il richiamato regolamento attuativo prevedono che le acquisizioni, ai fini sportivi, di quote e/o azioni societarie per atto tra vivi o *mortis causa*, ovvero mediante sottoscrizione di aumento di capitale che determinino una partecipazione in misura non inferiore al 10% al capitale di una società sportiva affiliata alla FIGC ed associata ad una delle Leghe professionistiche potranno essere effettuate soltanto da soggetti che soddisfino gli specifici requisiti di onorabilità;
- che fra detti requisiti è previsto che tali soggetti debbano sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia di cui al D.lgs. 6-9-2011, n. 159 e successive modifiche;
- che il D.lgs n. 159/2011 e successive modifiche non consente ai soggetti privati di richiedere alla Prefettura l'informativa antimafia;
- che il Ministero dell'Interno, attraverso la rete delle Prefetture, è impegnato a



- cogliere le nuove istanze di sicurezza provenienti dalla società civile con l'adeguamento delle strategie, delle metodologie operative e con il consolidamento della cooperazione con tutti gli attori coinvolti;
- che al fine di realizzare una più efficace azione di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione e interferenza della criminalità organizzata, il Ministero dell'Interno è da sempre attivamente impegnato nella definizione di intese con le Associazioni rappresentative delle categorie economiche di volta in volta interessate;
 - che a fronte della volontà della FIGC di determinarsi volontariamente ad adottare metodologie e comportamenti finalizzati a rafforzare l'azione di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, il Ministero dell'Interno, attraverso la rete delle Prefetture, si rende disponibile a fornire alla FIGC e, per essa alle Leghe competenti, l'informazione antimafia dei soggetti che acquisiscono partecipazioni in società professionistiche nei modi e nei limiti di cui ai predetti Comunicati;

Tutto ciò premesso

II MINISTERO DELL'INTERNO

e

LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (FIGC),
LA LEGA A, LA LEGA B e LA LEGA PRO

stipulano il seguente Protocollo

Articolo 1

(Finalità del protocollo)

1. Le parti si impegnano, nel rispetto dei ruoli dei soggetti sottoscrittori, a realizzare ogni utile iniziativa affinché siano applicate alla fase dei controlli operati dalla FIGC e, per essa dalle Leghe competenti, in sede di acquisizioni di partecipazioni



di società di calcio professionistiche in misura non inferiore al 10%, le prescrizioni antimafia di cui agli artt. 90 e seguenti del D.lgs. n. 159/2011 - Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n.136.

Articolo 2

(Procedimento)

1. La FIGC e, per essa la Lega competente, trasmetterà alla Prefettura della provincia dove ha sede la società sportiva interessata i nominativi, corredati da tutti i dati anagrafici, dei soggetti che acquisiscono partecipazioni societarie nei casi previsti dai C.U. nn. 189/A del 26 marzo 2015 e 72/A del 28 luglio 2015, individuati in conformità a quanto stabilito dal D.lgs n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).
2. La Prefettura procederà alle verifiche preordinate al rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011, attraverso la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Entro 30 giorni dalla trasmissione del nominativo, ovvero in caso di verifiche particolarmente complesse nei 45 giorni successivi, la Prefettura competente comunicherà alla FIGC e, per essa alla Lega competente l'assenza o la sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria¹. Sarà cura della FIGC e, per essa della Lega competente, trasmettere tale informazione al/ai soggetto/i interessato/i.

¹ A tutela della riservatezza degli eventuali dati di natura giudiziaria degli operatori "scrutinati", la comunicazione che la Prefettura invia alla FIGC è priva di qualsiasi riferimento a tali dati e si limita ad attestare la sussistenza o meno dei motivi ostativi di cui all'art. 67 del Codice antimafia e/o dei tentativi di infiltrazione mafiosa, meglio descritti nel provvedimento che, invece, viene trattenuto al fascicolo aperto presso la stessa Prefettura.



3. La FIGC e, per essa la Lega competente, si impegna a far sottoscrivere ai soggetti che vengono sottoposti alle verifiche antimafia una dichiarazione di consenso informato al trattamento dei dati personali e giudiziari, con la quale gli stessi manlevano il Ministero dell'Interno e le Prefetture da qualsiasi responsabilità di natura risarcitoria derivante dall'attuazione del presente protocollo. La dichiarazione è trasmessa dalla FIGC e, per essa dalla Lega competente, alla Prefettura competente unitamente ai nominativi da sottoporre alle verifiche antimafia.
4. Tutte le comunicazioni conseguenti al presente protocollo avverranno per via telematica, mediante posta elettronica-certificata, agli indirizzi PEC delle Prefetture delle province ove hanno sede le società calcistiche interessate e all'indirizzo PEC dedicato, della FIGC e, per essa della Lega competente. L'indirizzo PEC dedicato sarà indicato con separata comunicazione.

Articolo 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le parti si riuniscono periodicamente per valutare lo stato di attuazione del protocollo e individuare le migliori strategie operative atte al miglior perseguimento degli obiettivi di legalità indicati. A tal fine è istituita presso il Ministero dell'Interno una Cabina di regia, il cui coordinamento è affidato al Gabinetto del Ministro, composta da un rappresentante della FIGC, da un rappresentante di ciascuna Lega professionistica e da tre rappresentanti del Ministero dell'Interno, di cui due designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Il presente Protocollo ha durata quadriennale. Sei mesi prima della scadenza le parti si riuniscono per concordare, alla luce dei risultati conseguiti, le modalità di rinnovo.




Roma, 18 maggio 2016


Il Ministro dell'Interno




Il Presidente della Federazione Italiana
Gioco Calcio (FIGC)



Il Presidente della Lega Serie A



Il Presidente della Lega Serie B



Il Presidente della Lega Pro

